



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**LICEO ARTISTICO STATALE  
"VIA DI RIPETTA"**

Via di Ripetta, 218 00186 Roma - C.F. 97197160589 - C.M. RMSL07000L  
Tel. 06121123460 - Fax. 063213796 - [www.liceoripetta.it](http://www.liceoripetta.it) - [rmsl07000l@istruzione.it](mailto:rmsl07000l@istruzione.it)

Roma, 04.04.2019

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

Il **LICEO ARTISTICO STATALE "VIA DI RIPETTA"** con sede in Roma, via di Ripetta, 218 – CAP 00187, codice fiscale 97197160589, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal **Dirigente Scolastico pro-tempore Anna De Santis, nata a Tivoli il 25.08.1958, codice fiscale DSNNA58M65L182E**

E

la **Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC)** - con sede legale in Roma, Via Milano, 76, - CAP 00184, e-mail [dg-er@beniculturali.it](mailto:dg-er@beniculturali.it), tel. 06.48291203, sito web [www.dger.beniculturali.it](http://www.dger.beniculturali.it); codice fiscale 97831180589, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", legalmente rappresentato dal Direttore Generale **Francesco Scoppola, nato a Roma, il 26/09/1952, codice fiscale SCPFNC52P26h501V**;

**Premesso che**

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'Alternanza Scuola-Lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'Alternanza Scuola-Lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

**Si conviene quanto segue**

**Art. 1**

**OGGETTO**

La **Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC)**, indicato anche come "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito, presso le strutture *Centro per i servizi educativi del museo e del territorio (Sed)*, sito in Roma, Via di San Michele 22, CAP 00153, Tel. 06.67234219/4268, e-mail [sed@beniculturali.it](mailto:sed@beniculturali.it), sito web [www.sed.beniculturali.it](http://www.sed.beniculturali.it), un numero concordato di soggetti (studenti) in Alternanza Scuola-Lavoro su proposta del **Liceo Artistico Statale "Via di Ripetta"**, in seguito indicato anche come "istituzione scolastica", per lo sviluppo - in linea con il *Piano Nazionale per l'Educazione al Patrimonio Culturale (2018-2019)* - di percorsi dell'*Offerta Formativa Nazionale del MiBAC* e di azioni formative e attività aventi come oggetto le seguenti aree tematiche: comunicazione, conoscenza, condivisione, partecipazione e accessibilità al patrimonio culturale italiano.

I singoli progetti di Alternanza Scuola-Lavoro saranno concordati, di volta in volta, tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**LICEO ARTISTICO STATALE  
"VIA DI RIPETTA"**

Via di Ripetta, 218 00186 Roma - C.F. 97197160589 - C.M. RMSL07000L  
Tel. 06121123460 - Fax. 063213796 - [www.liceoripetta.it](http://www.liceoripetta.it) - [rmsl07000l@istruzione.it](mailto:rmsl07000l@istruzione.it)

**Art. 2**

**ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO**

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/ 2008, lo studente in Alternanza Scuola-Lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione e di orientamento del percorso in Alternanza Scuola-Lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un **docente tutor interno**, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato **tutor formativo esterno**.
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in Alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un progetto formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica; la progettazione formativa è condivisa con il soggetto ospitante.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L.977/67 e successive modifiche.

**Art. 3**

**OBBLIGHI DEL DOCENTE TUTOR INTERNO E DEL TUTOR ESTERNO**

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
  - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
  - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno il corretto svolgimento;
  - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
  - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
  - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
  - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di Alternanza, da parte dello studente coinvolto;
  - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
  - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di Alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
  - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di Alternanza;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**LICEO ARTISTICO STATALE  
"VIA DI RIPETTA"**

Via di Ripetta, 218 00186 Roma - C.F. 97197160589 - C.M. RMSL07000L  
Tel. 06121123460 - Fax. 063213796 - [www.liceoripetta.it](http://www.liceoripetta.it) - [rmsl07000l@istruzione.it](mailto:rmsl07000l@istruzione.it)

- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo, saranno segnalati dal tutor formativo al tutor interno, affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

**Art. 4**

**OBBLIGHI DEGLI STUDENTI**

1. Durante lo svolgimento del percorso in Alternanza Scuola-Lavoro gli studenti sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti allo scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e far riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20;

**Art. 5**

**OBBLIGHI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

- 1. Gli studenti, in quanto iscritti all'istituzione scolastica, sono coperti dalla compagnia assicurativa della scuola; inoltre quest'ultima assicura ciascuno studente presso l'INAIL per i rischi connessi a tutte le attività formative incluse le attività di Alternanza Scuola-Lavoro svolte fuori dalla sede della scuola, anche in orario extrascolastico, inclusi i percorsi per accedere alle attività stesse, comprese possibili uscite sul territorio collegate all'attività svolta. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**LICEO ARTISTICO STATALE  
"VIA DI RIPETTA"**

Via di Ripetta, 218 00186 Roma - C.F. 97197160589 - C.M. RMSL07000L  
Tel. 06121123460 - Fax. 063213796 - [www.liceoripetta.it](http://www.liceoripetta.it) - [rmsl07000l@istruzione.it](mailto:rmsl07000l@istruzione.it)

ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. L'istituzione scolastica assicura presso l'INAIL il/i beneficiario/i del percorso di Alternanza Scuola-lavoro contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
  - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di Alternanza.
  - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare rilievo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
  - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.
3. In caso di partecipazione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro di studenti minorenni, l'istituzione scolastica è tenuta a garantire la veridicità della firma del genitore dello studente minorenne, archiviandone eventuale documento d'identità.
4. In caso di partecipazione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro di studenti con disabilità, l'istituzione scolastica è tenuta a garantire gli eventuali servizi di sostegno e supporto nelle fasi di spostamento che di svolgimento delle attività presso la struttura ospitante.

**Art. 6**

**OBBLIGHI DELLE STRUTTURE OSPITANTI**

Il soggetto ospitante si impegna a:

1. garantire agli studenti, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di Alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
2. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
3. consentire al tutor del soggetto promotore di contattare gli studenti e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento dell'esperienza lavorativa, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
4. informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada agli studenti;
5. individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

**Art. 7**

**DURATA**

La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha la durata di 2 (due) anni ed è valida fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso di Alternanza Scuola-Lavoro presso il soggetto ospitante e potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le parti entro 3 (tre) mesi dalla scadenza.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**LICEO ARTISTICO STATALE  
"VIA DI RIPETTA"**

Via di Ripetta, 218 00186 Roma - C.F. 97197160589 - C.M. RMSL07000L  
Tel. 06121123460 - Fax. 063213796 - [www.liceoripetta.it](http://www.liceoripetta.it) - [rmsl07000l@istruzione.it](mailto:rmsl07000l@istruzione.it)

**Art. 8**

**RECESSO E SCIoglIMENTO**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del progetto formativo personalizzato.
4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
5. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi specifici già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

**Art.9**

**RISERVATEZZA**

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

**Art.10**

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi specifici di cui all'art. 7 in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.02003, n. 1996 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

**Art.11**

**CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in esclusiva il Foro di Roma.

Roma 4 aprile 2019

*Liceo Artistico Statale "Via di Ripetta"*

*Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna De Santis*

*MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali -  
Direzione Generale Educazione e Ricerca*

*Il Direttore Generale  
Arch. Francesco Scoppola*